

BVGer C-3096/2015 vom 12. Oktober 2018

Bundesverwaltungsgericht, 2018-10-12, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_C-3096_2015

FR: TAF C-3096/2015 du 12 octobre 2018

IT: TAF C-3096/2015 del 12 ottobre 2018

Regeste

Revisione della rendita

Erwägungen

E. 1.1

Il Tribunale amministrativo federale (TAF) esamina d'ufficio e con piena cognizione la propria competenza (art. 31 e segg. LTAF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli sono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 con rinvii).

E. 1.2

Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per le persone residenti all'estero (UAIE).

E. 1.3

In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGGA.

E. 1.4

Quanto alla tempestività del ricorso, questo Tribunale rileva quanto segue.

E. 1.4.1

Giusta l'art. 60 LPGGA, a cui rinvia l'art. 1 cpv. 1 LAI, il ricorso deve essere depositato entro 30 giorni dalla notifica della decisione impugnata (anche art. 50 cpv. 1 PA in relazione con l'art. 37 LTAF).

E. 1.4.2

In virtù dell'art. 38 cpv. 1 LPGGA, a cui rinvia l'art. 1 cpv. 1 LAI, se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione (anche art. 20 cpv. 1 e 3 PA in relazione con gli art. 2 cpv. 4 PA e 37 LTAF).

E. 1.4.3

Giusta l'art. 38 cpv. 4 lett. a LPGGA, i termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono tra l'altro, dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso (anche art. 22a cpv. 1 lett. a PA).

E. 1.4.4

Secondo l'art. 39 cpv. 1 LPGA (v. anche art. 21 cpv. 1 PA), le richieste scritte devono essere consegnate all'assicuratore oppure, a lui indirizzate a un ufficio postale svizzero o una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.

E. 1.4.5

Nel caso concreto, il termine di 30 giorni per inoltrare ricorso contro la decisione del 1° aprile 2015, notificata il 13 aprile 2015 (doc. TAF 1 e doc. 2 ivi allegato), ha iniziato a decorrere il 14 aprile 2015 ed è pertanto scaduto il 13 maggio 2015. Il ricorso, datato 13 maggio 2015 (doc. TAF 1 pag. 1), riporta tuttavia sulla busta il timbro postale del 14 maggio 2015 ed appare pertanto di primo acchito tardivo. Tuttavia, questo Tribunale osserva che sul retro della busta di invio del gravame vi è la frase manoscritta "Imbucato alla posta (...) in data 13 maggio 2015 alle ore 17:00 (posta chiusa alle ore 16:00 per festa dell'Ascensione) testimoni: H. _____ + I. _____". Alla luce di detta dichiarazione secondo cui il ricorso sarebbe stato depositato presso l'Ufficio postale il 13 maggio 2015 alle ore 17:00, il ricorso sarebbe per contro tempestivo, in quanto presentato entro le ore 24:00 dell'ultimo giorno utile (NIGGLI/ÜBERSAX/WIPRÄCHTIGER, Bundesgerichtsgesetz, 2011, 2a ed., ad art. 48 pag. 560 N 4). Pertanto, con provvedimento del 20 maggio 2015 (doc. TAF 2), questo Tribunale ha chiesto alla ricorrente di dimostrare la tempestività del ricorso tramite l'invio di documentazione adeguata, segnatamente tramite mezzi di prova chiari ed inequivocabili, quali ad esempio testimonianze indipendenti (DTF 109 Ib 345 consid. 2b e sentenza del TF 1C_10/2010 del 17 maggio 2010). Con scritto del 9 giugno 2015 (doc. TAF 4), la ricorrente ha trasmesso la dichiarazione del 28 maggio 2015 dei due testimoni H. _____ e I. _____, debitamente autenticata, i quali hanno dichiarato che l'avvocato Stefania Vecellio ha imbucato la busta indirizzata a questo Tribunale presso la buca delle lettere dell'Ufficio postale alle ore 17:00 del giorno 13 maggio 2015, che non intrattengono particolari rapporti con l'avvocato menzionato, ma di averla incontrata per caso, e che erano in grado di intendere e di volere al momento dei fatti (cfr. doc. TAF 4 e allegato n. 4). Ne consegue che il ricorso deve essere considerato siccome tempestivo, essendo stato il medesimo depositato nella buca delle lettere dell'ufficio postale entro le ore 24:00 del giorno 13 maggio 2015.

E. 1.5

Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso - interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) - è pertanto ammissibile.

E. 2.1

La ricorrente è cittadina di uno Stato membro della Comunità europea, per cui è applicabile, di principio, l'ALC (RS 0.142.112.681).

E. 2.2

L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Decisione 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella sua nuova versione esso prevede in particolare che le parti contraenti applicano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, comprese eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1) ed assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione europea (art. 1 ch. 2).

E. 2.3

Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in particolare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831) relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, con le relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel regolamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure quando si tratta di casi verificatisi in passato.

E. 2.4

Giova altresì rilevare che il regolamento (CE) n. 883/2004 è stato ulteriormente modificato dal regolamento (CE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, ripreso dalla Svizzera a decorrere dal 1° gennaio 2015 (cfr. sentenza del TF 8C_580/2015 del 26 aprile 2016 consid. 4.2 con rinvii).

E. 2.5

Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diversamente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato. Ciò premesso, nella misura in cui l'ALC e, in particolare, il suo allegato II, non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita d'invalidità svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4).

E. 3.1

Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 consid. 4.3; 130 V 445 consid. 1.2 con rinvii; 129 V 1 consid. 1.2). Se è intervenuto un cambiamento delle norme legislative nel corso del periodo sottoposto ad esame giudiziario, il diritto eventuale alle prestazioni si determina secondo le vecchie disposizioni per il periodo anteriore e secondo le nuove a partire dalla loro entrata in vigore (applicazione pro rata temporis; DTF 130 V 445). La procedura di revisione è stata avviata il 26 ottobre 2012 (cfr. doc. 86 e consid. C.a della presente sentenza) e quindi al caso in esame si applicano di principio le nuove norme materiali in vigore dal 1° gennaio 2012, tra le quali le disposizioni della 6a revisione della LAI (cfr. DTF 130 V 1 consid. 3.2 per quanto concerne le disposizioni formali della LPGA immediatamente applicabili con la loro entrata in vigore).

E. 3.2

Giova altresì rilevare che il potere cognitivo di questo Tribunale è delimitato dalla data della decisione impugnata, in concreto il 1° aprile 2015. Il giudice delle assicurazioni

sociali esamina infatti la decisione impugnata sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa. Tiene tuttavia conto dei fatti verificatisi dopo tale data quando essi possono imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2; 121 V 362 consid. 1b), in altri termini se gli stessi sono strettamente connessi all'oggetto litigioso e se sono suscettibili di influire sull'apprezzamento del giudice al momento in cui detta decisione litigiosa è stata resa (cfr. sentenze del TF 8C_278/2011 del 26 luglio 2011 consid. 5.5; 9C_116/2010 del 20 aprile 2010 consid. 3.2.2; DTF 118 V 200 consid. 3a in fine).

E. 4

Preliminarmente va esaminata la censura di violazione del diritto di essere sentito sollevata dalla ricorrente con riferimento alle risultanze dell'inchiesta economica per le persone che si occupano dell'economia domestica. Nella presente fattispecie questo Tribunale ritiene che, in considerazione dell'esito della presente lite - accoglimento del ricorso e riforma della decisione impugnata nel senso del riconoscimento all'insorgente di una mezza rendita anche successivamente al 31 maggio 2015 non essendo intervenuta alcuna modifica dello stato di salute della ricorrente e non giustificandosi un cambiamento di qualifica da "persona che esercita un'attività lucrativa a tempo pieno" a "persona che esercita un'attività lucrativa a tempo parziale" -, la questione inerente all'eventuale violazione del diritto di essere sentito da parte dell'autorità inferiore con riferimento alla determinazione del grado di capacità/incapacità dell'insorgente stessa a svolgere le consuete mansioni domestiche può essere lasciata indecisa, essendo irrilevante per l'esito della presente lite (v., in particolare, il considerando 10 del presente giudizio).

E. 5.1

L'UAIE ha reso il 1° aprile 2015 una decisione di revisione, ai sensi dell'art. 17 LPGa, della rendita d'invalidità fino ad allora accordata alla ricorrente in considerazione di un cambiamento di statuto da "persona che esercita un'attività lucrativa a tempo pieno" a "persona che esercita un'attività lucrativa a tempo parziale" (75%).

E. 5.2

Secondo l'art. 17 LPGa, se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modifica, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta. Il cpv. 2 della stessa norma prevede che ogni altra prestazione durevole accordata in virtù di una disposizione formalmente passata in giudicato è, d'ufficio o su richiesta, aumentata, diminuita o soppressa se le condizioni che l'hanno giustificata hanno subito una notevole modifica.

E. 5.3

Giusta l'art. 87 cpv. 1 OAI (RS 831.201), la revisione avviene d'ufficio quando, in previsione di una possibile modifica importante del grado d'invalidità o della grande invalidità oppure del bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità è stato stabilito un termine al momento della fissazione della rendita, dell'assegno per grandi invalidi o del contributo per l'assistenza (lett. a) o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modifica del grado d'invalidità, della grande invalidità oppure del bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità (lett. b).

E. 5.4

L'art. 88a cpv. 1 OAI prevede che se la capacità al guadagno dell'assicurato o la capacità di svolgere le mansioni consuete migliora oppure se la grande invalidità o il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità si riduce, il cambiamento va considerato ai fini della riduzione o della soppressione del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare.

E. 5.5

Nella sostanza, costituiscono in particolare motivo di revisione una modifica considerevole dello stato di salute oppure la modifica delle conseguenze sulla capacità di guadagno di uno stato di salute rimasto di per sé invariato (DTF 130 V 343 consid. 3.5 con rinvii) come pure delle circostanze (ipotetiche) stesse che hanno determinato la scelta del metodo di valutazione dell'invalidità (DTF 117 V 198 consid. 3b).

E. 5.6

La questione di sapere se e in quale misura, senza danno alla salute, la persona assicurata avrebbe esercitato un'attività lucrativa dipende dall'insieme delle circostanze personali, familiari, sociali, finanziarie e professionali del caso di specie (DTF 130 V 393 consid. 3.3; 125 V 146 consid. 2c con rinvii). Ai fini di questa valutazione si deve ugualmente tenere conto della volontà ipotetica della persona interessata, la quale, ove non altrimenti desumibile, dovrà dedursi, in quanto fatto interno, da indizi esterni stabiliti secondo il grado della verosimiglianza preponderante richiesto nel diritto delle assicurazioni sociali (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 693/06 del 20 dicembre 2006 consid. 4.1)

E. 6

In virtù dell'art. 43 LPGA nonché degli art. 12 e 13 PA e dell'art. 19 PA in relazione con l'art. 40 PCF (RS 273), il Tribunale accerta, con la collaborazione delle parti, i fatti determinanti per la soluzione della controversia, assume le prove necessarie e le valuta liberamente. Secondo giurisprudenza, se il giudice ritiene che i fatti non sono sufficientemente delucidati, può, peraltro non senza qualche limitazione (cfr. DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4), sia rinviare la causa all'amministrazione per completamento dell'istruzione sia procedere lui medesimo a tale istruzione complementare. Un rinvio all'amministrazione che ha per scopo di completare l'accertamento dei fatti non viola né i principi della semplicità e della celerità né il principio inquisitorio. In particolare, un siffatto rinvio appare in generale giustificato se l'amministrazione ha proceduto ad una constatazione dei fatti sommaria nella speranza che in caso di ricorso sarebbe poi stato il Tribunale ad effettuare i necessari accertamenti fattuali (cfr. sentenza del TF 9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 con rinvii).

E. 7.1

Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose. Affinché il giudizio medico acquisti valore di prova rilevante, esso deve essere completo in merito ai temi sollevati, deve fondarsi, in piena conoscenza della pregressa situazione valetudinaria (anamnesi), su esami approfonditi e tenere conto delle censure sollevate dal paziente, per poi giungere in maniera chiara a fondate, logiche e motivate

deduzioni. Peraltro, per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è determinante né la sua origine né la sua denominazione - ad esempio quale perizia o rapporto - ma il suo contenuto (DTF 140 V 356 consid. 3.1; 125 V 351 consid. 3).

E. 7.2

Secondo costante giurisprudenza, i referti affidati dagli organi dell'amministrazione a medici esterni oppure a un servizio specializzato indipendente che fondano le proprie conclusioni su esami e osservazioni approfondite, dopo avere preso conoscenza dell'incarto, e che giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non vi siano indizi concreti atti a mettere in dubbio la loro affidabilità (DTF 137 V 210 consid. 6.2.4; 134 V 231 consid. 5.1 con rinvii; 125 V 351 [sul valore probatorio attribuito ai rapporti interni del servizio medico, cfr. DTF 135 V 254 consid. 3.3 e 3.4]).

E. 7.3

In particolare, per quanto concerne le perizie giudiziarie la giurisprudenza ha stabilito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dal parere degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare, da un punto di vista medico, una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre il giudice a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, o altri rapporti da cui emergono validi motivi per farlo e, meglio, se l'opinione di altri esperti appare sufficientemente fondata da mettere in discussione le conclusioni peritali (DTF 137 V 210 consid. 1.3.4; 125 V 351 consid. 3b/bb).

E. 7.4

Per quel che riguarda le perizie di parte, il TF ha precisato che esse contengono considerazioni specialistiche che possono contribuire ad accertare i fatti, da un punto di vista medico. Malgrado esse non abbiano lo stesso valore probatorio di una perizia giudiziaria, il giudice deve valutare se questi referti medici sono atti a mettere in discussione la perizia giudiziaria oppure quella ordinata dall'amministrazione. Giova altresì rilevare come debba essere considerato con la necessaria prudenza l'avviso dei medici curanti, i quali possono tendere a pronunciarsi in favore del proprio paziente a dipendenza dei particolari legami che essi hanno con gli stessi (DTF 125 V 351 consid. 3b con rinvii).

E. 7.5

In presenza di rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va tuttavia precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e quale sia l'opinione più adeguata (sentenza del TF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 7.2 con rinvii).

E. 8

Anche nell'ambito di una revisione della rendita (su richiesta o d'ufficio), come nel caso di nuova domanda (DTF 130 V 71), il punto di partenza per la valutazione di una modifica del grado di invalidità suscettibile di incidere in modo significativo sul diritto alla prestazione costituisce, dal profilo temporale, l'ultima decisione cresciuta in giudicato che è stata oggetto di un esame materiale del diritto alla rendita dopo contestuale accertamento pertinente dei fatti, apprezzamento delle prove e confronto dei redditi (DTF 133 V 108

consid. 5). Una semplice comunicazione, ai sensi dell'art. 74ter lett. f OAI, costituisce eccezionalmente base di riferimento nel tempo se risulta da un esame materiale del diritto alla rendita fondata su una constatazione dei fatti pertinente, un apprezzamento delle prove conforme al diritto e, ove necessario, un confronto dei redditi parimenti conforme al diritto (cfr. sentenze del TF 9C_140/2017 del 18 agosto 2017 consid. 4.2, 9C_392/2015 del 20 novembre 2015 consid. 5.2, 8C_162/2015 del 30 settembre 2015 consid. 2.1 e 9C_46/2009 del 14 agosto 2009 consid. 3.1). Nel caso di specie il periodo di riferimento è quello intercorrente dal 2 luglio 2008 (data della decisione iniziale in cui è stata accordata alla ricorrente una mezza rendita d'invalidità) al 1° aprile 2015, fermo restando che un'eventuale modifica della rendita potrebbe intervenire al più presto da ottobre 2012 (art. 88bis OAI). La comunicazione dell'UAIE del 12 maggio 2011 non può costituire base di riferimento nel tempo in relazione alla revisione promossa nel 2012 e decisa mediante il provvedimento qui impugnato. In effetti, la comunicazione non si fonda su una constatazione dei fatti pertinente rispettivamente su un apprezzamento delle prove conforme al diritto.

E. 9

È incontestato sia dall'autorità inferiore sia dalla ricorrente che nel periodo determinante lo stato di salute della ricorrente è rimasto invariato (decisione impugnata pag. 6 [cfr. doc. 137] e ricorso pag. 9 pto 3), né appare esservi motivo per questo Tribunale di intervenire d'ufficio su questa questione. Certo, nella perizia multidisciplinare del 10/11 aprile 2013 - pur non essendo stato fatto riferimento ad uno specifico miglioramento dello stato di salute dell'insorgente - è stata effettuata una nuova valutazione dell'incapacità lavorativa. Tuttavia, per consolidata giurisprudenza, la divergente valutazione medica o giuridica di una situazione di fatto essenzialmente rimasta invariata non giustifica una revisione materiale (cfr., fra le tante, sentenza del TF 9C_418/2010 del 29 agosto 2011, consid. 4.1 con rinvii).

E. 10

L'UAIE ha in effetti giustificato la revisione della rendita, e quindi la sua soppressione, sulla base del cambiamento di statuto della ricorrente e non in virtù di un cambiamento dello stato di salute della medesima. L'autorità inferiore ha ritenuto che l'insorgente, in seguito alla nascita del terzo figlio e senza il danno alla salute, avrebbe lavorato in misura del 75% (e non più del 100%). L'autorità inferiore ha pertanto determinato il grado d'invalidità non più secondo il metodo ordinario del raffronto dei redditi per gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa a tempo pieno, ma secondo il metodo misto per gli assicurati che esercitano solo parzialmente un'attività lucrativa, ciò che ha comportato la soppressione della rendita mediante la decisione del 1° aprile 2015 qui impugnata. Per i motivi che saranno esposti di seguito, la revisione non si giustifica neppure per il cambiamento di qualifica ritenuto dall'autorità inferiore.

E. 10.1

Secondo l'art. 16 LPGA, a cui rinvia l'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (metodo ordinario sulla base del confronto dei redditi per gli assicurati esercitanti un'attività lucrativa; cfr. anche DTF 137 V 334 consid. 3.1.1).

E. 10.2

L'invalidità dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa ma svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività lucrativa è valutata in funzione dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete (metodo specifico sulla base del confronto delle mansioni consuete per gli assicurati non esercitanti un'attività lucrativa e in particolare per gli assicurati che si occupano dell'economia domestica; art. 28a cpv. 2 LAI in relazione con gli art. 27 OAI e 8 cpv. 3 LPGGA).

E. 10.3

Infine, secondo l'art. 28a cpv. 3 LAI, qualora l'assicurato eserciti un'attività lucrativa a tempo parziale, o collabori gratuitamente nell'azienda del coniuge, l'invalidità, per questa parte, è determinata secondo l'art. 16 LPGGA. Se, inoltre, svolge anche le mansioni consuete, l'invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2 dell'art. 28a LAI. In tal caso, occorre determinare la parte dell'attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell'azienda del coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il grado d'invalidità nei due ambiti (metodo misto per gli assicurati esercitanti solo parzialmente un'attività lucrativa; art. 28a cpv. 3 LAI in relazione con gli art. 27bis OAI e 16 LPGGA, cfr. pure DTF 130 V 97 e sentenza del TF 8C_912/2015 del 18 aprile 2016 consid. 4).

E. 10.4

La scelta di uno dei metodi di graduazione dell'invalidità (metodo ordinario del confronto dei redditi, metodo specifico o metodo misto) dipende dallo statuto attribuito al potenziale beneficiario della rendita. Se una persona sia da considerarsi appartenente all'una o all'altra di queste categorie si determina esaminando cosa essa avrebbe fatto, ritenute altrimenti le medesime circostanze, se non fosse subentrato il pregiudizio alla salute. Questo quesito si decide tenendo conto dell'evoluzione della situazione sino all'emanazione della decisione amministrativa litigiosa, ritenuto che l'ipotetica ripresa di un'attività lucrativa completa o parziale va ammessa ove tale eventualità presenti un grado di verosimiglianza preponderante (DTF 141 V 15 consid. 3.1 con rinvii). Al fine di determinare lo statuto della persona assicurata (persona esercitante un'attività lucrativa a tempo pieno, a tempo parziale o senza attività lucrativa), si deve segnatamente esaminare se (e in quale misura) la stessa, da sana, avrebbe consacrato l'essenziale della sua attività all'economia domestica o a un'occupazione lucrativa, questo alla luce della sua situazione personale, familiare, sociale, finanziaria e professionale (sentenza del TF 9C_279/2018 del 28 giugno 2018 consid. 2.2 con rinvii e DTF 130 V 393 consid. 3.3). Ai fini di questa valutazione si deve ugualmente tenere conto della volontà ipotetica della persona interessata, la quale, ove non altrimenti desumibile, dovrà dedursi, in quanto fatto interno, da indizi esterni, stabiliti secondo il grado della verosimiglianza preponderante richiesto nel diritto delle assicurazioni sociali (sentenza del TF 9C_48/2013 del 9 luglio 2013).

E. 10.5

Per quanto concerne l'applicazione del metodo misto, i due metodi (ordinario e specifico) erano sinora ponderati in funzione del tempo attribuito ad ognuna delle attività summenzionate. Tuttavia, questo metodo di calcolo teneva conto in maniera disproporzionata del fatto che l'attività lucrativa è esercitata a tempo parziale, penalizzando quindi principalmente le donne, le quali erano/sono sovente toccate da un'attività a tempo parziale. In una sentenza n. 7186/09 Di Trizio contro la Svizzera del 2 febbraio 2016, la Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU) ha ritenuto discriminatoria l'applicazione

del metodo misto per determinare - in una procedura di revisione che ha comportato la soppressione della rendita - il grado d'invalidità di un'assicurata che, senza il danno alla salute, avrebbe lavorato a tempo parziale in seguito alla nascita dei figli (ciò che ha comportato il cambiamento dello statuto dell'interessata e quindi il metodo di calcolo applicabile). Nella menzionata sentenza, la Corte EDU ha ritenuto una discriminazione indiretta e dunque una violazione dell'art. 14 CEDU (divieto di discriminazione) in combinazione con l'art. 8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare). Pertanto, il Tribunale federale ha modificato la propria giurisprudenza in esecuzione della menzionata sentenza della Corte EDU, e ha determinato che la soppressione di una rendita d'invalidità nell'ambito di una revisione è contraria alla CEDU quando solo motivi di natura familiare (la nascita di figli e la conseguente riduzione dell'attività professionale che ne deriva) determinano un cambiamento di qualifica da "persona che esercita un'attività lucrativa a tempo pieno" a "persona che esercita un'attività lucrativa a tempo parziale" (consacrando il tempo libero allo svolgimento delle mansioni abituali; cfr. DTF 143 I 50 consid. 4; cfr. anche sentenze del TAF C-1128/2015 dell'8 febbraio 2018, consid. 11.3; C-407/2014 del 23 gennaio 2018, consid. 14.3; C-2457/2014 del 20 giugno 2017, consid. 16 e 17). Il metodo misto - secondo un nuovo calcolo elaborato dal Consiglio federale in vigore dal 1° gennaio 2018 - resta tuttora applicabile nei casi non contemplati dalla sentenza Di Trizio contro la Svizzera, ad esempio allorché l'assicurato esercita un'attività lavorativa a tempo parziale per motivi non familiari oppure nei casi di prima assegnazione di una rendita nell'ipotesi in cui l'assicurato già prima dell'esame del diritto all'eventuale rendita d'invalidità esercitava un'attività a tempo parziale (cfr. DTF 143 I 50 consid. 4.4 e sentenze del TAF C-407/2014 del 23 gennaio 2018, consid. 14.3 e C-2457/2014 del 20 giugno 2017, consid. 17).

E. 10.6

Nel caso concreto, la presente fattispecie corrisponde alla costellazione di cui alla sentenza n. 7186/09 Di Trizio contro la Svizzera del 2 febbraio 2016 della Corte EDU. Questo Tribunale osserva infatti che nella procedura di revisione promossa nell'ottobre del 2012, l'autorità inferiore ha ritenuto un diverso statuto dell'interessata sulla base di un unico motivo d'ordine familiare, segnatamente la nascita dei figli e la conseguente riduzione dell'attività professionale. In altre parole, l'autorità inferiore ha modificato lo statuto della ricorrente da "persona esercitante un'attività lucrativa" a "persona esercitante un'attività lucrativa a tempo parziale" per il solo motivo secondo cui non sarebbero credibili le dichiarazioni (che secondo l'autorità inferiore la ricorrente avrebbe reso solo in un secondo tempo durante la procedura di revisione) secondo cui, senza il danno alla salute e come madre di tre figli (nati nel 2010, nel 2012 e nel 2013) essa avrebbe lavorato a tempo pieno. Sulla base di questa valutazione, l'UAIE ha quindi applicato il metodo misto per la determinazione del grado d'invalidità con la conseguente soppressione della mezza rendita d'invalidità. Alla luce di quanto precede, nonché della giurisprudenza della Corte EDU e del Tribunale federale summenzionata (cfr. consid. 10.5 della presente sentenza), la decisione impugnata del 1° aprile 2015 viola l'art. 14 CEDU in relazione con l'art. 8 CEDU avendo l'autorità inferiore soppresso la mezza rendita sulla base del cambiamento dello statuto della ricorrente in seguito alla nascita dei figli. Ne consegue che la decisione impugnata non può essere confermata e, pertanto, la mezza rendita d'invalidità riconosciuta sinora all'interessata non può essere soppressa e va confermata.

E. 10.7

A titolo del tutto abbondanziale, giova altresì rilevare che il cambiamento di statuto della ricorrente determinato nella decisione impugnata non trova comunque sufficiente giustificazione nelle risultanze processuali e si esaurisce in una sopravvalutazione di un atto di causa - che non si può seriamente escludere sia dovuto ad un'incomprensione - rispetto all'insieme delle emergenze processuali. Non solo la ricorrente ha chiaramente manifestato già il 5 dicembre 2014, ossia solo qualche giorno dopo l'inchiesta economica per le persone che si occupano dell'economia domestica del 24 novembre 2014, che senza invalidità avrebbe continuato ad esercitare un'attività lucrativa a tempo pieno. Ma dagli atti di causa appare pure che la ricorrente, divorziata, deve provvedere essa stessa al suo sostentamento ed ha dimostrato la sua indigenza nell'ambito della procedura in esame (cfr. decisione incidentale del TAF del 7 agosto 2015 di accoglimento della domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio). In siffatte circostanze, ben deve ritenersi verosimile, nel senso della verosimiglianza preponderante valida nelle assicurazioni sociali, la volontà dichiarata della ricorrente che, in assenza di problemi di salute, avrebbe continuato ad esercitare un'attività lucrativa al 100%. Quindi anche da tale profilo si sarebbe comunque giustificata la determinazione del grado d'invalidità attraverso il metodo ordinario del raffronto dei redditi anche in assenza della nuova giurisprudenza della Corte EDU rispettivamente quella successiva, quella menzionata e quella altrimenti nota in materia, del Tribunale federale.

E. 11

In conclusione, il ricorso del 14 maggio 2015 (cfr. timbro postale) merita accoglimento e la decisione impugnata del 1° aprile 2015 va riformata nel senso che alla ricorrente è riconosciuto il diritto ad una mezza rendita d'invalidità a decorrere dal 1° giugno 2015 (la mezza rendita essendo stata soppressa a decorrere dalla fine del mese che segue la notifica della decisione stessa), nonché alle rendite ordinarie per figli legate alla rendita della madre. In tale ambito, l'autorità inferiore procederà al calcolo delle prestazioni e al versamento degli arretrati dovuti, se del caso, con i relativi interessi.

E. 12

Giova peraltro ancora rammentare che ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost., le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi su tutti i punti essenziali di un procedimento prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti (DTF 133 I 270 consid. 3.1; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 I 49 consid. 3a), quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 132 V 368 consid. 3.1 con rinvii). Tuttavia, l'autorità di ricorso non è tenuta a sentire le parti prima di prendere una decisione interamente conforme alle domande delle parti (art. 30 cpv. 2 let. c PA). Inoltre, una parte non ha il diritto di esprimersi sull'apprezzamento giuridico dei fatti né, in maniera più generale, sull'argomentazione giuridica da considerare, a meno che il Tribunale preveda di fondare la sua decisione su una norma o un principio giuridico non menzionato nella procedura anteriore e di cui nessuna delle parti si era prevalsa né poteva ipotizzarne la pertinenza nel litigio (cfr., fra le tante, le sentenze del TF 4A_345/2017 del 4 luglio 2018 consid. 2.1 con rinvii, 2C_368/2016 del 17 ottobre 2016 consid. 6.1 con rinvii, nonché 9C_905/2015 del 29 agosto 2016 consid. 4.2 con rinvii).

E. 12.1

Nel caso concreto, la ricorrente è vincente nella presente causa, nel senso che le sue conclusioni ricorsuali sono pienamente accolte. Non era pertanto necessario accordare all'insorgente, prima dell'emanazione della presente sentenza, un termine per pronunciarsi sulla nuova giurisprudenza di cui alla sentenza n. 7186/09 Di Trizio contro la Svizzera del 2 febbraio 2016 della CorteEDU (cfr. consid. 10 del presente giudizio; art. 30 cpv. 2 lett. c PA), che peraltro non comporta null'altro che la determinazione del grado d'invalidità secondo il metodo ordinario del raffronto dei redditi come postulato dalla ricorrente.

E. 12.2

Non era parimenti necessario assegnare all'autorità inferiore un termine per esprimersi in merito alla nuova menzionata giurisprudenza della CorteEDU e del Tribunale federale di cui al considerando 10 della presente sentenza. Infatti, era ben chiaro alla medesima la particolarità del caso concreto e non poteva certo in buona fede sfuggirle la conoscenza nonché pertinenza/applicabilità della nuova giurisprudenza, risalente al 2016, al caso di specie. Inoltre, l'autorità inferiore avrebbe potuto e dovuto intervenire d'ufficio qualora avesse voluto esprimersi sulla pertinenza dell'argomentazione giuridica ritenuta dalla CorteEDU sull'applicabilità del metodo misto nell'ambito di una domanda di revisione fondata unicamente su motivi di natura familiare (la nascita di figli e la conseguente riduzione dell'attività professionale che ne può derivare), giurisprudenza poi ripresa ed implementata a livello svizzero dal Tribunale federale con la sentenza su revisione nel caso 9F_8/2016 del 20 dicembre 2016 (DTF 143 I 50).

E. 13.1

Visto l'esito della causa, non sono prelevate delle spese processuali (art. 63 PA).

E. 13.2

Ritenuto che l'insorgente è rappresentata in questa sede da mandatario professionale, si giustifica altresì l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in fr. 2'800.- (compresi i disborsi ed esclusa l'imposta sull'IVA [cfr., fra le tante, sentenza del TAF C-995/2014 del 9 marzo 2017 consid. 10.2 con rinvii]), tenuto conto del lavoro utile e necessario svolto dalla rappresentante della ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE.

E. 13.3

Visto l'esito della causa, la domanda d'assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio è pertanto divenuta senza oggetto (cfr. sentenza del TAF C-5170/2013 del 18 novembre 2014 con rinvii). (dispositivo alla pagina seguente)

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.